

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

363ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti(Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 9,55)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2395, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al Presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la 1ª Commissione ha ricevuto il provvedimento nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo riusciti a svolgere la votazione degli ordini del giorno, che ammontavano a 22, ma non ad affrontare la votazione degli emendamenti. Il provvedimento approda quindi in Aula senza che la Commissione abbia potuto terminare il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2395, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ieri, come sapete tutti, abbiamo finito di votare la riforma sulla giustizia penale piuttosto tardi. Questa mattina, alle ore 8,30, si è riunita la Commissione: sinceramente, non ho avuto neanche il tempo di leggere il testo che oggi ci chiedete di votare.

Vorrei sapere, signor Presidente, innanzitutto se è in distribuzione, se lo possiamo vedere e se è possibile avere almeno cinque o dieci minuti per leggerlo, non dico discuterlo, perché si è già capito che in questo Senato non si discute più niente, ma almeno per sapere cosa ci state facendo votare.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei ristabilire la verità dei fatti, visto che ho presieduto io la seduta di ieri. Abbiamo concluso la seduta alle ore 17,45, quindi non abbiamo sicuramente fatto tardi. Il fatto che il senatore Crucioli abbia ampiamente svolto attività emendativa, presentando emendamenti, presuppone che il testo l'abbia visto.

[PRESIDENTE](#). Non entro nel merito della polemica politica, perciò procediamo oltre, anche perché il calendario era noto ed era stato approvato nella sua interezza dall'Assemblea.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, oggi è in discussione il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 111. Ho presentato una questione pregiudiziale, insieme al collega Martelli, perché per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti possono disporre - in luogo delle *app* di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per controllare i certificati Covid dell'UE, rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2021/953.

La piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto legge n. 111.

Nelle scuole si è verificata però una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma attraverso la quale i dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che, quando i dipendenti sono assenti, i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento (UE) 2021/953 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti allo stato di vaccinazione.

Infatti gli insegnanti, quando hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido e attivo, se ricorrono all'uso di tamponi, invece di essere vaccinati o guariti. La prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare, indifferentemente, che la durata della validità della vaccinazione o della guarigione è terminata. Quando però ciò si ripete nella settimana successiva, non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/953, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi domestici (estratto da allegata lettera della Commissione europea, Direzione generale giustizia e consumatori). In questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato Covid digitale dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare quello dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità.

Altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal regolamento (UE) 2021/953, che autorizza esclusivamente le applicazioni di modalità di sola lettura del QR *code*. Si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale o la tessera sanitaria ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati.

Inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Se un dirigente scolastico può

presumibilmente vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che leggono la tessera sanitaria possono invece avere accesso a molte informazioni sensibili, senza rispettare alcuno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Come anticipato dalla lettera della Commissione europea, Direzione giustizia e consumatori, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo alla quale non sia più possibile porre rimedio (e i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al regolamento (UE) 2016/679 dev'essere immediatamente interrotto, in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile. È possibile che la Commissione europea, già edotta dell'accaduto riguardo il *data breach* nelle scuole e tenuto conto delle necessità del rispetto della General data protection regulation (GDPR), impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma.

Se tale modalità di controllo non è legittima, neppure è consentito discutere e convertire un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia.

Per queste ragioni, con la proposta di questione pregiudiziale in esame, si chiede che il Senato non proceda all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, gentili colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, partirò da una considerazione su cosa si ritiene essere il *green pass*. Nella comunicazione... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è in corso la discussione generale. Vi prego di osservare un determinato contegno e un volume di voce che consenta a tutti di parlare e di ascoltare. È naturalmente possibile anche non presenziare alla discussione. Vi prego quindi di prendere posto e anche di evitare gli assembramenti davanti ai banchi del Governo.

Senatore Castaldi, per favore, stiamo richiamando i colleghi a prendere posto e quindi richiamo anche lei, perché so che è un punto di riferimento per l'Assemblea.

La Presidenza ha già richiamato più volte i senatori presso i banchi del Governo, che sono però sempre tutti presenti ugualmente, senza assolutamente accoglierne i consigli e i suggerimenti. La senatrice Drago svolgerà il suo intervento e la Presidenza penserà a come dirigere i lavori dell'Assemblea.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, quando il Governo ascolterà ...

PRESIDENTE. Senatore Marucci, la prego di lasciare liberi i banchi del Governo.

Senatrice Drago, forse potrebbe essere portatrice dell'invito anche ai colleghi del suo Gruppo a consentirle di svolgere l'intervento.

Prego, senatrice, continui.

DRAGO (FdI). I colleghi me l'hanno consentito, anzi, li ringrazio pubblicamente per l'intervento. Come dicevo, vorrei partire dalla considerazione su cosa l'opinione pubblica ritenga essere il *green pass* o, meglio, su quando viene rilasciato. Erroneamente viene utilizzato come sinonimo di vaccino: vaccino sì o vaccino no. In realtà, le opzioni sono tre: aver concluso il ciclo vaccinale; essere stati positivi al Covid, con una vaccinazione a completamento; verificare di essere stati sottoposti al tampone. Essendo il nostro un sistema democratico, così come viene concessa la vaccinazione gratis, lo stesso dovrebbe essere sicuramente concesso a chi, anche per scelta, decida di non sottoporsi al vaccino.

Il decreto-legge in discussione tratta ad esempio del settore della scuola, ma con una certa difficoltà di lettura. Ho avuto modo di valutare il decreto-legge n. 111 in Commissione bicamerale sulle questioni regionali, dove abbiamo espresso il nostro parere, e anche in quella sede ho manifestato le mie resistenze. Addirittura, questo testo è stato integrato alla Camera anche dal decreto-legge n. 122, che pertanto apporta modifiche.

Fatta questa considerazione in premessa, ciò che mi preme sottolineare è come sia assolutamente discutibile l'imposizione del *green pass* non solo nel contesto scolastico, ma in generale. Addirittura, un limite di cinque giorni viene concesso ai docenti per mettersi in regola, magari con la presentazione del *green pass* dopo essersi sottoposti a un tampone di qualsiasi natura.

La conseguenza per il lavoratore è la sospensione dal lavoro. Ho visto che nella versione adesso giunta a noi si pone il limite dei quindici giorni come termine di preavviso addirittura per la sostituzione del docente. Inoltre, non viene spiegato bene che scelte il dirigente scolastico debba mettere in campo in quei giorni. Il sostituto, cioè, in quale giorno dovrà essere chiamato? Il primo, il secondo o il terzo? E secondo quale contratto?

La questione che ritengo più grave è che si è ritenuto in questo modo - parliamo di una pubblicazione del 6 agosto - di mettere in campo delle attività preventive rispetto alla diffusione del Covid nell'ambito scolastico. Il Governo ha perso tempo nei mesi precedenti dedicandosi - ad esempio - alla riforma degli istituti tecnici superiori (ITS), ma non si è minimamente impegnato a mettere in campo una procedura di accesso in sicurezza al nuovo anno scolastico.

Presidente, concludo con un passaggio sui trasporti. Sono previsti esoneri per l'utilizzo dei mezzi navali per l'attraversamento dello Stretto e ho visto adesso integrata l'estensione di tale esonero a un'altra zona d'Italia. Ma ciò è assurdo perché in estate abbiamo avuto in Sicilia tutta l'Italia, che abbiamo naturalmente accolto con piacere. La Sicilia, però, è stata la prima Regione a essere dichiarata zona gialla. I parametri utilizzati per valutare la percentuale di contagio sono assolutamente discutibili, perché raggruppiamo in un unico territorio una popolazione che non è solo siciliana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, devo rassegnarle una mia sensazione relativa alla circostanza che in questa discussione siano iscritti cinque colleghi, di cui solo tre non sono di Fratelli d'Italia.

La discussione di questa mattina impegna il Paese - voi lo chiamate così, io lo chiamo Nazione - e i cittadini nell'esercizio delle loro libertà quotidiane, le nostre attività economiche, commerciali e industriali e richiede un minimo di dibattito sulla possibilità in Italia di esprimersi. È notizia di oggi che i sanitari, per poter andare in televisione a esprimersi - ovviamente mi riferisco solo a quelli che usano una qualche posizione di dubbio rispetto al *mainstream* o alla vulgata, che deve essere acriticamente condivisa e mai ragionata - devono ricevere l'autorizzazione delle strutture a cui loro afferiscono per stipendio. Ovviamente a qualche italiano questo può far piacere perché, in effetti, il fatto che ci siano stati virus *star* a riempire le serate delle nostre televisioni ha saturato la capacità di ascolto degli italiani. Ciò è successo anche per i nostri colleghi parlamentari. Questo è il quadro e mi rivolgo alla Presidenza del Senato della Repubblica.

È il quadro di una modalità che a me ricorda un quadro di Magritte: niente di normale, niente di naturale, cinque voti di fiducia in quarantotto ore, venti voti di fiducia da quando si è insediato questo Governo, che vede la forza o, meglio, la debolezza di raccogliere oltre il 90 per cento dei parlamentari dei due rami del Parlamento. Non c'è discussione su provvedimenti che attengono alla vita quotidiana dei cittadini e che vengono imposti con un'originalità, rispetto al panorama europeo e mondiale, che vede l'Italia essere l'unico Paese al mondo (tranne quattro nazioni che sicuramente non possiamo annoverare fra quelle dell'Occidente cosiddetto industrializzato) a rendere obbligatorio un documento non sanitario per poter lavorare, cioè per poter esercitare il primo diritto previsto dalla nostra Costituzione.

Allora, rispetto a tutto questo, io vedo una situazione in cui stamattina siamo iscritti in cinque a parlare in discussione generale, di cui due di Fratelli d'Italia e solo tre non appartenenti a tale Gruppo. Questa è una roba che intacca il decoro delle istituzioni. (*Applausi*). Non è una questione di principio o di merito, ma è una questione di decoro: siamo tutti indecorosi nell'affrontare un tema come quello in esame in questo modo.

Nel merito, Presidente, mi vorrei riallacciare alla discussione - invece ha avuto, almeno in apparenza, altre caratteristiche - che abbiamo svolto sul primo provvedimento che ci è stato sottoposto a proposito della vicenda del passaporto vaccinale. Mi riallaccio soprattutto all'intervento del collega Sileri, a una sua parte in particolare che io reputo assolutamente importante in cui si parlava di un contenuto diagnostico del *green pass*. Sileri ha dato una lettura assolutamente interessante, che io condivido profondamente. Ripeto che noi criticiamo questo documento solo per la parte che attiene alla sua obbligatorietà e ribadisco, colleghi, qualora ce ne fosse bisogno, che stiamo parlando di una cosa che non fa nessun altro Paese civile, e cioè rendere il documento obbligatorio per poter lavorare e vivere. Quindi, non siamo noi marziani, ma lo siete voi, lo siete voi che popolate il famoso quadro di Magritte, e non noi. Noi stiamo riempiendo di normalità un dibattito che altrimenti sarebbe surreale. Se non ci fosse il Gruppo Fratelli d'Italia, Presidente, questo dibattito, oltre che indecoroso, sarebbe surreale, perché voi pretendete di affermare una normalità che normalità non è, dal momento che nessuno fa questo.

Torno a parlare di merito. Il collega Sileri ha parlato di un'importante vicenda, che attiene al contenuto diagnostico del *green pass*, e cioè alla parte che afferisce ai cosiddetti tamponi. Avete messo mano a un aspetto, nel delineare il secondo provvedimento. Peraltro, c'è poi la moda di fare i provvedimenti a tozzi e bocconi, come diciamo dalle mie parti; a me piace parlare in modo che ci capiamo. C'è la moda di tirare fuori i provvedimenti un po' per volta, come passa - si direbbe - per vedere quello che succede, quando dietro ad essi ci sono settori industriali e attività economiche che si devono organizzare; vite quotidiane che si devono realizzare; gente che porta i figli a scuola, gente che deve organizzarsi la giornata, donne che lavorano. La moda di tirare fuori i provvedimenti un pezzettino alla volta è un atteggiamento da Stato con la lettera S maiuscola?

Non è invece un atteggiamento sciatto e assolutamente inadeguato al momento che stiamo attraversando di grande emergenza economica, sanitaria e soprattutto sociale?

Torniamo alla vicenda dei tamponi. Per bocca del rappresentante del Governo, che è, peraltro, rappresentante informato, perché ricopre un incarico importante nel Dicastero della sanità e lo fa con passione e con competenza - e non è una piaggeria; tante altre cose le dice sbagliate, ma questa l'ha detta giusta - ci viene detto che il *green pass* è importante perché ha un contenuto diagnostico, rappresentato dai tamponi. Bene: questa cosa ce la stiamo dicendo, Presidente - e lei e i colleghi siete testimoni - da marzo del 2020. Il virus, la pandemia, l'attuale circostanza sanitaria di grande emergenza si caratterizza per un'importantissima percentuale di persone che non ha sintomi, ma che è contagiata ed è contagiosa.

Il vaccino si deve fare, perché salva la vita. E basta con la storia che chiunque fa una domanda debba essere etichettato come no vax. Fate schifo quando fate ciò, perché io voglio parlare, ho l'obbligo di parlare e di dire quello che penso e non sono un no vax. Siete voi no vax, che pretendete di trattare gli italiani da sudditi. (*Applausi*). Io li tratto da cittadini, non da sudditi. (*Applausi*).

È da marzo del 2020 che ci stiamo dicendo che bisogna fare 400.000-500.000 tamponi al giorno; i Paesi più importanti d'Europa lo fanno, e noi no. Io voglio sapere perché. Voglio che il rappresentante del Governo nella replica ci dica perché non facciamo i tamponi, dal momento che lui, per primo, dice una cosa sacrosanta. Perché ancora noi continuiamo a pensare di far pagare i tamponi anche a chi, per necessità magari o perché sta in quella fascia intermedia tra chi è esentato e chi ha avuto patologie, non se la sente di fare il vaccino? Se io ho avuto un ictus, Presidente, ci penso dieci volte prima di fare il vaccino; avendo la possibilità di fare il tampone, voglio fare il tampone. Perché me lo devo pagare?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ZAFFINI (*FdI*). Sto terminando, Presidente. Abbiamo tutto il tempo del mondo, perché siamo solo in cinque. Non si preoccupi.

PRESIDENTE. Lei ha dieci minuti a disposizione e li sto già prolungando.

ZAFFINI (*FdI*). Ho finito. Voglio solo sapere dal collega Sileri perché dentro quel Ministero non c'è nessuno che si sveglia la mattina e dice di fare da oggi 500.000 tamponi, di tracciare il maledetto virus, di vedere dove sta, di individuare le varianti e i focolai, di praticare le cure

domiciliari e aggredire la pandemia anche con le cure e non solo con gli obblighi, anche di contenimento delle attività economiche, che ancora esistono. Voglio capire dal rappresentante del Governo cosa accade in questo Paese. E non sono un no vax: sono un pro vax, ho fatto il vaccino e dico a tutti di farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI](#) (PD). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il decreto-legge in discussione interviene con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dalle scuole alle università, delle attività sociali e culturali e in materia di trasporti. Si tratta di scelte nette ma fondamentali per contrastare la pandemia, garantendo dunque su tutto il territorio nazionale il regolare svolgimento dei servizi educativi e della didattica in presenza, bilanciando così il diritto costituzionale alla salute con quello all'istruzione.

Sappiamo che in una parte dell'opinione pubblica le annunciate misure hanno suscitato diverse perplessità - abbiamo sentito anche poco fa un'espressione di tali perplessità - credo soprattutto perché le stesse venivano presentate nel passato al di fuori di un discorso organico e coerente.

Il provvedimento in esame - a mio avviso - colma in larga misura questi limiti, proponendosi senza mezzi termini di chiedere al Paese uno sforzo condiviso per superare questa fase di transizione da una situazione emergenziale - caratterizzata da numeri preoccupanti di contagi da Covid-19, da ricoveri che rendevano le nostre strutture ospedaliere oberate e in difficoltà nel garantire sufficienti posti letto e da un numero di morti davvero esorbitante - alla ripresa, dal *lockdown*, con la totale chiusura delle attività commerciali, produttive, sociali e culturali, alla progressiva ripresa della vita quotidiana. Abbiamo imparato che tutto questo non può avvenire attraverso il liberi tutti e che l'emergenza non è del tutto superata.

Gli sforzi per la vaccinazione di massa sono stati decisivi per garantire uno scudo protettivo efficace, ancorché non risolutivo per la presenza di varianti ancora in grado di colpire.

Le misure precauzionali, quali l'uso di mascherine e disinfettanti, il distanziamento interpersonale sono ancora essenziali, e lo sappiamo. Per questo il progressivo utilizzo dello strumento del *green pass* rappresenta un'idonea certificazione prudenziale per poter vivere in una situazione di relativa sicurezza e sperare in un ritorno alla normalità.

La scuola ha dato una grande prova di responsabilità, sia nel pieno della pandemia, sia oggi, con la ripresa delle lezioni in presenza.

Consentitemi di dire che la differenza, rispetto all'anno scolastico passato, è che, nonostante gli sforzi della ministra Azzolina per garantire l'apertura delle scuole con la didattica in presenza, senza il piano vaccinale realizzato nel corso del 2021 e la conseguente immunità di gregge sarebbe stata impossibile la riapertura.

Va dato atto comunque al corpo docente di aver saputo far fronte alle difficoltà legate alla didattica a distanza, che ha privato gli insegnanti dell'essenziale rapporto umano con gli studenti e li ha costretti a percorsi educativi inediti con le piattaforme *on line*. Hanno saputo far fronte alla situazione in modo ammirevole, garantendo una qualità formativa in taluni casi ottima e perfino eccellente. Dobbiamo ringraziarli per questo impegno, che ha saputo mantenere viva la comunità scolastica.

Oggi, anche con il presente decreto-legge, è possibile riprendere le normali attività scolastiche, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio. Le prime settimane sembrano incoraggianti e, tranne sporadici casi, non risultano criticità di rilievo.

È troppo importante che le cose continuino così. La didattica a distanza, gli ausili informatici, i sussidi multimediali possono integrare la didattica, ma non potranno mai sostituire una comunità scolastica che vive di relazioni, di emozioni, di socialità, di condivisione. Una risposta organizzata, condivisa e chiara negli obiettivi da parte del mondo scolastico, dagli studenti ai docenti, al personale ATA, alla dirigenza, rispetto ai rischi ancora incombenti può, anzi, rappresentare un momento di crescita formativa importante.

Mi auguro vivamente, da ex docente, che si sappiano cogliere queste opportunità, ma anche il Governo deve fare la sua parte e cogliere tali opportunità. La perdurante emergenza da Covid-19 impone il ridimensionamento delle classi, in nome del distanziamento sociale, ma alla ripartenza dovremo pensare seriamente alla fine delle classi sovraffollate, perché il sovraffollamento delle classi è la prima causa dell'abbandono e dell'elusione scolastica: su

questo ci sono studi importanti, svolti sia a livello nazionale, sia Regione per Regione. Questo è un fatto importante, così come un altro fatto estremamente significativo, che porta alla cosiddetta mala istruzione, è la demotivazione del corpo docente, per questioni non soltanto legate agli stipendi, ma anche e soprattutto al fatto che, negli ultimi decenni, hanno perso quel ruolo sociale che hanno sempre avuto nel nostro Paese. Naturalmente queste misure precauzionali devono valere non solo all'interno degli ambienti scolastici, ma anche al di fuori, nelle serate ludiche dei ragazzi con gli amici, nelle attività sportive, nei centri di ritrovo e in famiglia. Questo è un esame di maturità che la situazione ci impone.

Il sistema dei trasporti rappresenta un altro momento fondamentale: evitare per quanto possibile assembramenti dipenderà non solo dalla capacità dei ragazzi di rispettare le regole anti-Covid, ma anche dall'organizzazione di un piano di trasporti razionale e funzionale, regionale e comunale, che eviti sovraffollamenti e sia in grado di allestire un parco bus adeguato. Anche il mondo della cultura, così come quello della scuola e delle attività sportive, è stato fortemente colpito dalla pandemia. L'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale negli spettacoli, tra gli spettatori che intendono assistere a eventi culturali. Bisogna garantire la presenza, contingentata ma non troppo, perché il mondo della cultura ha bisogno di un rapporto vitale tra artista e pubblico; tra scrittore e lettore, negli eventi di presentazione dei libri e nei *reading*, visto che questi momenti sono fondamentali per realizzare il circolo virtuoso che porta alla comprensione, alla conoscenza, alla crescita e allo sviluppo della cultura.

Credo che il decreto-legge in esame ci dia la possibilità di incamminarci sulla strada giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, stiamo per votare l'ennesimo decreto-legge che limita l'attività parlamentare ad un dibattito solo *pro forma*, visto che in Commissione il fascicolo degli emendamenti non è stato neanche aperto e tutto è stato liquidato con la consueta fretta e la consueta premura, quando avremmo potuto utilizzare quantomeno tutta la mattinata, tutta la giornata odierna o anche quella di domani, per esaminare il provvedimento. C'erano soltanto una settantina di emendamenti, che si sarebbero potuti tranquillamente esaminare, ma va bene così, perché va bene a voi e deve andare bene per forza pure ai cittadini e a noi, che siamo qui a subire le vostre prepotenze.

Il provvedimento arriva ora in Aula; si tratta dell'ennesimo abuso ai danni dei cittadini: il *green pass* esteso al personale scolastico, che comprime i diritti dei lavoratori della scuola, ma anche degli studenti, in maniera totalmente inutile a contenere i contagi. Sappiamo infatti che già oltre 5.000 studenti sono in didattica a distanza, e il fatto stesso che siano finiti in didattica a distanza con il buon funzionamento del *green pass* dovrebbe sollevare quantomeno un dubbio sull'opportunità, sull'adeguatezza e sulla proporzionalità di una misura che comprime diritti fondamentali. E questo a che fine? Nessuno. Non vi è alcuna garanzia sul contenimento dei contagi, alcuna garanzia sulla sicurezza sanitaria delle persone, proprio perché chiaramente tale sicurezza non può essere affidata a un vaccino che - sappiamo già - non contiene i contagi, non immunizza né tantomeno lo fa per tutta la durata del *green pass*. Sappiamo infatti che il *green pass* dura dodici mesi e il vaccino - a quanto riferiscono gli stessi bugiardini approvati dall'AIFA - copre un periodo massimo di nove mesi. Quindi, stiamo costringendo persone guarite dal Covid, anche con anticorpi alti, a effettuare dosi a loro rischio e pericolo; li stiamo costringendo, li stiamo obbligando; stiamo estorcendo un consenso che questa gente non ha intenzione di dare su un trattamento sanitario inutile. Se un soggetto crede nel trattamento, bene, lo farà per tutela personale; ma se non ci crede, visto che comunque non riesce ad arginare la catena dei contagi, non è giusto e è opportuno che lo faccia.

I dati statistici sui contagi che vengono sempre enunciati su questi prodotti in termini di effetti-rischi-benefici non sono sostituibili agli studi clinici che mancano; quindi, non potete dire alla gente di vaccinarsi altrimenti non può andare a lavorare o non può studiare, non può frequentare l'università dopo che ha pagato pure le tasse.

Si dice agli studenti universitari che non hanno nemmeno accesso alla possibilità di ottenere una residenza universitaria. Questo sta succedendo. Si sta negando persino la possibilità di accedere alla residenza universitaria in base all'ISEE e, quindi, di partecipare ai bandi. Sta succedendo l'inenarrabile in questo Paese per una misura che non serve a contenere i contagi.

Quale sarà, allora, il prossimo passo? Lo chiedo a lei, Presidente, e al Governo: quale sarà, visto che comunque, con il 10 per cento in più del personale scolastico vaccinato e con il personale ATA comunque munito di *green pass*, i contagi circolano lo stesso, le classi chiudono e si va comunque in DAD? Quale sarà il prossimo passo? Andrete a prendere i nostri figli a casa per obbligarli a un trattamento sanitario che a loro fa più male che bene? Questo voglio capire. Vorrei che il sottosegretario Sileri rispondesse a questa domanda.

Qui si sta procedendo per *step*, per rastrellamento, e non a seconda delle persone a cui, sulla base del rapporto rischi-benefici, è più opportuno prescrivere una certa terapia piuttosto che un'altra. No. Si sta procedendo a rastrellare, sulla base della coercizione economica, tutto il rastrellabile; quindi, si procede per *step*: prima il personale sanitario, poi il personale docente e ATA; adesso tutti i lavoratori attivi, e poi cosa accadrà? Verrà il turno dei minori, per caso, con tutti gli eventi avversi che state sottacendo? Non dite la verità su questi prodotti. Non la volete dire, ma ci sono i dati ufficiali di EudraVigilance che riportano - al 28 agosto - che ci sono stati oltre due milioni di effetti avversi e più di 23.000 morti per vaccino.

Anche questi vanno inseriti nel bilancio. Non potete andare avanti così. Avete superato il limite di guardia. Quindi, vi dico di fare un passo di lato, perché passerete alla storia. Fate un passo di lato, perché state veramente esagerando.

Oltretutto, i docenti sono vessati sul luogo di lavoro, perché la vostra piattaforma riporta dati sensibili, inerenti appunto allo *status* del *green pass* del docente, come visibili al dirigente scolastico anche fuori dall'orario di servizio, cosicché lui sa se uno è vaccinato o no e quindi conosce un suo dato sensibile. Non potrebbe conoscerlo, perché il dirigente ha l'obbligo di accertare lo *status* del docente solo durante il suo orario di servizio, né prima, né dopo. Eppure, a nessuno interessa questo, ma ci saranno tanti ricorsi. Vi dovranno distruggere di ricorsi. Dobbiamo adire alla Corte costituzionale, ammesso che sia rimasto qualcuno in Italia che non faccia parte di questo sistema veramente incredibile, che ormai purtroppo ha coinvolto tutti.

Abbiamo i medici degli *hub* vaccinali scudati, che praticamente non si assumono la responsabilità degli eventi avversi che avvengono, per cui chiaramente chiunque viene sottoposto a vaccinazione, perché non esiste alcun motivo al mondo che possa esonerare qualcuno dalla vaccinazione, stanti le circolari emesse dal ministro Speranza che non esonerano nessuno. Anche chi ha avuto eventi avversi alla prima dose può comunque effettuare la dose eterologa. Non esiste alcuna motivazione per essere esonerati: pazienti con malattie autoimmuni, pazienti in terapia oncologica e quant'altro.

In quest'Aula ci sono anche dei medici. Mi domando se questi medici, quelli che voteranno il provvedimento, abbiano una coscienza. Ce l'hanno una coscienza? Ricordano il giuramento di Ippocrate, oppure se lo sono lasciato alle spalle nel momento in cui hanno prestato giuramento alle Big Pharma, o a questo Governo? È un Governo che condiziona sottobanco la politica sanitaria e poi si scuda attraverso i medici, che ha già chiaramente a sua volta messo di fronte alla scelta: o si adeguano a questo protocollo sanitario, o vengono radiati dall'ordine dei medici. (*Richiami del Presidente*).

Grazie Presidente, ho finito. Grazie, a nome di tutti gli italiani. Grazie, criminali! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Granato, mi obbliga a censurare questa sua ultima affermazione. Non l'ho interrotta, anche quando eravamo proprio al limite, ma l'espressione che ha usato non è consentita in Aula, pur nel dibattito acceso. Questa è una censura formale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, è destino che in Aula, anche oggi su questo argomento, io da medico debba intervenire dopo un insegnante di lettere, con idee ovviamente scientifiche e sanitarie un po' confuse. Magari potremmo parlare di Dante per avere un dialogo, ma è difficile fare un ragionamento su elucubrazioni mascherate da dati.

I dati sciorinati devono essere analizzati e, se 5.000 studenti sono in DAD, è perché comunque ci sono migliaia di operatori scolastici ancora non vaccinati. A Torino è stata messa in DAD una classe perché i genitori, in attesa dell'esito di tampone, poi risultato positivo, hanno mandato i propri figli a scuola, con le ovvie conseguenze. Il Governo sta intervenendo in maniera mirata, *work in progress*. Ecco il perché dei piccoli passi che sono stati precedentemente citati: *work in progress* con CTS e Regioni per proteggere la salute e mettere in sicurezza la produttività.

È sotto gli occhi di tutti, oltre ai dati economici e al rimbalzo del PIL, il cambio di passo - ad esempio da Arcuri a Figliuolo - impresso dal presidente Draghi, fortemente voluto, per primo, dal nostro presidente Silvio Berlusconi. E permettetemi di condividere con voi il mio sdegno per l'insana richiesta della solita procura di Milano di chiedere per lui una perizia psichiatrica; sdegno, purtroppo, non condiviso da tutto il Parlamento.

Tornando all'argomento all'ordine del giorno, importante è la svolta per la scuola per la didattica in presenza. Sono stati destinati 100 milioni di euro per gli *screening*; finalmente c'è un obbligo di *green pass* anche per i lavoratori della pubblica amministrazione e del privato. Ringrazio il ministro Brunetta perché importante è la riduzione dello *smart working*, che ha creato tanti problemi economici a tutto l'indotto della ristorazione in tutte le città.

È importante il cambio di passo, perché l'aumento di regole che ha portato l'estensione del *green pass* ha comportato un aumento della richiesta e delle prenotazioni delle vaccinazioni. Ciò è utile per convincere le persone indecise, anche se, giustamente - come rilevato da tanti - servirebbe maggior cura nelle informazioni, che siano semplici. Si eviterebbe, così, di sentire tante castronerie, purtroppo anche in Aula. In ogni caso, le sacche irriducibili - come magari qualcuno anche qui in Senato - che non si vogliono vaccinare, si paghino il tampone.

Che i vaccini funzionino sono i dati a confermarlo, se ce ne fosse ancora bisogno. Bisognerebbe anche capire - come ho già avuto modo di esprimere - il concetto che non c'è vaccino al mondo e farmaco al mondo che garantiscano la funzionalità al 100 per cento. Quindi, è inutile dire: dateci le prove. Non siete san Tommaso.

La prova, invece, di quanto il vaccino sia libertà è, in primo luogo, che si è abbattuto del 95 per cento il ricovero ospedaliero in terapia intensiva per le persone vaccinate. La prova è comunque dimostrata dalla grande adesione dei giovani, che sono corsi a vaccinarsi per riprendersi la loro vita, la loro libertà; per riprendere a fare sport senza dover fare tamponi ogni volta che entravano nei campi da gioco.

Abbiamo avuto poco tempo per l'esame del provvedimento, ma è stato fatto un grande lavoro alla Camera. Sono stati accolti in Commissione alla Camera 13 emendamenti di Forza Italia: l'equiparazione dei giorni di quarantena ai giorni di ricovero; far ripartire la stagione sciistica con l'aumento della capienza delle funivie.

Una minor circolazione del virus porta più salute e un balzo del PIL. Spero, però, che già nel prossimo decreto siano risolte alcune criticità, che rimangono e che ho segnalato come osservazioni nel parere della Commissione. Queste sono: l'estensione del *green pass* anche ai lavoratori esterni degli ospedali, esattamente come per le scuole e le RSA; rivedere le limitazioni per i luoghi di cultura, i cinema, i teatri e lo sport; risolvere il malfunzionamento informatico, soprattutto delle Regioni, per cui cittadini in regola per ottenere il *green pass* non lo ottengono in tempo reale.

Bisogna poi risolvere il problema del rientro delle persone arrivate dall'estero e vaccinate con vaccini non riconosciuti dall'EMA, accettando di utilizzare l'esame sierologico. Io non capisco perché l'esame sierologico, ritenuto fondamentale per una donna in gravidanza, per verificare se ha sviluppato gli anticorpi per la rosolia, non possa essere utilizzato anche per il Covid-19.

Credo che si debba anche risolvere il problema del rientro dei lavoratori dopo ventuno giorni. Loro devono aspettare i risultati dei test per rientrare al lavoro, mentre altre persone in quarantena, dopo ventuno giorni, possono circolare liberamente. Ancora, si deve fare in modo che tutto il sistema sia più snello e che magari anche le persone che si sono vaccinate in altri Paesi possano ottenere il *green pass*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, questa volta non mi lamenterò del fatto che il Parlamento non abbia avuto alcun modo di affrontare questo tema fondamentale, ma vorrei che fosse chiaro a tutti ciò che sta succedendo. Mentre prima della pandemia il Governo agiva così, lo ha sempre fatto, ma aveva pudore; invece adesso è proprio sfacciato, anzi ostenta.

Guardate cosa è successo tra ieri e oggi rispetto a due riforme, due provvedimenti fondamentali come quello sulla giustizia penale e questo sul *green pass*, quindi su un passaporto che subordina la possibilità di lavorare e sostanzialmente di vivere alla vaccinazione o al potersi permettere dei tamponi. Due provvedimenti di così fondamentale portata culturale oltre che

pratica sono stati esaminati da un'Assemblea completamente sorda e muta. Non c'è stata discussione.

Va detto che questo, ahimè, è ciò che chiedono ampie parti della società: in questo momento il Governo non sta facendo altro che ciò che parte della società gli sta chiedendo. Questo è autoritarismo, è un momento veramente pericoloso per la nostra Nazione, perché questo Governo incarna esattamente la volontà di non avere nessuna discussione. Con la paura per la propria incolumità o per la propria situazione economica, una parte del Paese sta chiedendo a questo Governo di fare così, di non ascoltare le opposizioni e di passare sopra a qualunque voce dissonante, anche a costo di utilizzare una propaganda che distorce la verità, sempre a fin di bene.

È stato chiarissimo il sottosegretario Sileri intervenendo in Aula quando abbiamo discusso la prima volta per pochi minuti del *green pass*. Il rappresentante del Governo nella casa del Parlamento ha detto di aver sentito idiozie e che noi tutti avremmo dovuto dire soltanto che il vaccino salva la vita. Il Governo dice al Parlamento cosa deve dire. Non sarebbe mai avvenuto prima di questa pandemia, così come non sarebbe mai avvenuto che una riforma come quella penale, che azzerava due principi cardine dei nostri istituti giuridici, come la separazione dei poteri e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (perché questo fa la riforma Cartabia) fosse approvata nel silenzio assoluto. In due giorni abbiamo avuto la riprova che in questo momento ai cittadini non interessa lo Stato di diritto, vogliono soltanto essere rassicurati e il Governo sta facendo questo, anche a costo di non dire la verità sulle questioni scientifiche. Basta la parvenza di sicurezza per andare tutti nella stessa direzione.

Io vi lascio con una frase che secondo me incarna bene lo spirito di questo Governo e di questi tempi: «Per tutti i provvedimenti anche più duri che il Governo prenderà metteremo i cittadini davanti a questo dilemma: o accettarli per alto spirito di patriottismo o subirli». Questo sostanzialmente è lo spirito del *green pass*, ma questa frase non la disse Mario Draghi, bensì Mussolini (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Vengono esposti dei cartelli*).

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori e gli assistenti parlamentari a far rimuovere immediatamente i cartelli.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, vorrei essere chiara fin da subito nel ribadire in quest'Aula quanto noi del Gruppo Italia Viva-PSI diciamo da mesi: il *green pass* è uno strumento che dà libertà, non la toglie.

Vorrei che fosse immediatamente sgombrato il campo da un equivoco di fondo che aleggia in queste settimane e che riguarda alcune forze politiche così come abbiamo visto anche qualche attimo fa. Non ci si può scagliare contro l'obbligatorietà del *green pass* per accedere a certi luoghi, invocando una presunta violazione della libertà, quando al momento è proprio l'unico strumento che può concederci maggiori libertà. Con il *green pass* abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno intorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid. Soprattutto esso costituisce una maggiore garanzia nei confronti degli altri. Senza contare il fatto che il *green pass* è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale.

Dovremmo fare fronte comune per estenderne la portata, non per ridurla, così come finalmente lo faremo anche nelle Aule parlamentari. Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere e a votare oggi segna quindi un altro passo proprio nella direzione che Italia Viva-PSI chiedeva da tempo. Intervendiamo infatti in uno dei settori nevralgici del Paese, la scuola. Come ha detto qualche giorno fa in maniera molto chiara e autorevole il presidente Mattarella, con la pandemia la scuola è stata tra le prime a dover chiudere, ma con i vaccini questo non dovrà più accadere. I nostri ragazzi sono probabilmente tra quelli che hanno patito di più le chiusure imposte dall'emergenza pandemica, hanno perso quasi due anni di scuola in presenza e questo ha avuto delle conseguenze drammatiche da troppi punti di vista.

Certo, la didattica a distanza ha funzionato come soluzione tampone, adottata in un periodo emergenziale in cui certamente non si avevano gli strumenti per reagire diversamente e la chiusura rappresentava forse l'unica possibilità.

Ora però la situazione è cambiata e sensibilmente migliorata, grazie proprio allo straordinario lavoro fatto dal Governo Draghi e, in particolare, grazie al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo. Siamo in grado così di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure, che dobbiamo assolutamente scongiurare. Così come dobbiamo scongiurare il ritorno alla didattica a distanza.

Abbiamo gli strumenti per riaprire le scuole e le università in sicurezza, sempre rispettando chiaramente le regole di distanziamento e con l'ausilio certamente delle mascherine. La didattica a distanza ha fornito un utile supporto per evitare di perdere l'intero anno scolastico, ma deve essere necessariamente inquadrata in un arco temporale limitato. Oltre a mettere in evidenza, come abbiamo visto, le diseguaglianze tra alunni non equipaggiati allo stesso modo per quello che riguarda i mezzi tecnologici, la didattica a distanza nasconde una serie di rischi. Vi sono state conseguenze disastrose sul piano psicologico, difficoltà di apprendimento, soprattutto da parte di alunni che avevano già delle difficoltà. Maggiori difficoltà anche per i genitori che si sono dovuti sobbarcare un carico educativo non indifferente. Vi è poi l'aspetto più strettamente psicologico della questione: la scuola è fatta di socialità, di rapporti che si instaurano tra alunni e tra alunni e docenti, di attività che si condividono. Non possiamo permetterci che questi aspetti vengano ancora una volta messi in ultimo piano.

Ecco perché finalmente con questo provvedimento vi è un ritorno alla scuola come comunità, così la definisce il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi. Quella comunità che finalmente oggi diventa possibile. L'attenzione è rivolta non solo all'attività scolastica e didattica, ma per esempio anche alle attività formative e di tirocinio negli istituti tecnici superiori, per i quali deve essere assicurato lo svolgimento in presenza in via prioritaria.

D'altra parte, il personale ha il dovere di fare la propria parte essenziale e soprattutto perché lavora in un ambiente cruciale come quello scolastico. In questo senso va anche la previsione dell'estensione dell'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie fino alla cessazione dello stesso. Ovviamente la *ratio* di una simile previsione è quella di preservare le persone che si trovano in una situazione di fragilità.

Per ciò che riguarda gli eventi sportivi e i luoghi della cultura come teatri, cinema e spettacoli all'aperto, si stanno facendo grandi passi in avanti proprio per estendere la capienza. Consentitemi però di dire che serve ancora più coraggio, soprattutto se si prosegue con il piano vaccinale e l'estensione del *green pass* come già si è fatto in questi giorni nei luoghi di lavoro.

In questo senso, Italia Viva-PSI ha presentato oggi un ordine del giorno con cui chiede che si arrivi a una capienza piena per tutti i luoghi della cultura, dello spettacolo e dello sport e - aggiungo - anche per quelli di divertimento dei giovani, come le discoteche. Dobbiamo assumerci questo impegno non solo perché ci sono settori al momento ancora fortemente penalizzati, ma anche per evitare che, soprattutto andando incontro alla stagione invernale, si organizzino feste ed eventi privati in cui non è possibile verificare il rispetto delle regole di sicurezza. Sappiamo quanto è successo anche quest'estate: non c'è controllo alle feste e nelle

abitazioni private in cui giustamente i ragazzi si ritrovano per stare assieme. Togliamo quindi questo velo ipocrita.

Ringrazio il Governo, il presidente Draghi e il sottosegretario Costa che stanno dimostrando una grande capacità di ascolto di tutto il settore della cultura, dello spettacolo e dello sport. Sono certa che si arriverà in tempi brevi alla giusta soluzione.

Credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. Da parte del Governo è stata fatta una scelta, che Italia Viva-PSI sostiene convintamente, volta a consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del *green pass*, almeno finché perdurerà lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza. Anzi, dobbiamo agire compattamente e muoverci anche per essere un buon esempio come rappresentanti delle Istituzioni.

Mi sembra un ottimo segnale che proprio ieri si sia finalmente deciso di estendere l'obbligo del *green pass* anche per accedere alla Camera dei deputati, così come faremo - spero molto presto - in Senato. Lo chiediamo da tempo come partito e finalmente si arriverà a questa giusta misura, perché non ci devono essere differenze tra noi e i cittadini. Il *green pass* è l'unico strumento che ci sta restituendo le libertà e ci permetterà di non chiudere più la scuola.

Per tali motivi, esprimo il voto favorevole di Italia Viva-PSI al provvedimento in esame e desidero rivolgermi in particolare a tutti gli altri Gruppi parlamentari: finiamola di inseguire presunti consensi elettorali e pensiamo a scelte responsabili per il nostro Paese e in modo particolare per i nostri giovani. (*Applausi*).

[MALAN](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nelle scorse settimane un Paese dell'Unione europea ha adottato misure e cambiamenti drastici nella gestione della pandemia riguardanti la libertà dei cittadini.

Tali misure hanno portato a risultati straordinari: un calo enorme dei contagi e una riduzione dei decessi quasi a zero. Questo Paese non è l'Italia e non ha introdotto obblighi, che altrove non ci sono, ma ha abolito pressoché tutte le restrizioni che aveva precedentemente introdotto per quanto riguarda l'accesso ai locali, l'uso delle mascherine e quant'altro. Questo paese è la Danimarca. Allora dobbiamo sfatare il mito per cui più danneggiamo gli italiani, più limitiamo la loro libertà e meglio vanno le cose. Non è così; molti casi all'estero ci dicono che non è così. La Svezia non ha mai introdotto alcuna misura di *lockdown* e ha, sia a livello storico (cioè nel corso di questo anno e mezzo abbondante di pandemia), sia negli ultimi tempi, un numero di morti rispetto alla popolazione che è tra la metà e molto meno della metà di quello che c'è stato in Italia.

Dobbiamo ricordare che la società e gli esseri umani vivono in modo complesso. Non c'è solo un aspetto; non è detto che se attuiamo misure più pesanti, più irragionevoli, o comunque diverse da quelle di tutti gli altri Paesi, siamo per forza messi meglio. Alcuni casi sembrerebbero quasi dire diversamente, perché la vita non è soltanto limitazione, ma è una cosa complessa.

L'Italia, con il decreto-legge di cui stiamo frettolosamente parlando, ha introdotto un uso distorto del *green pass*, nato per semplificare gli spostamenti tra un Paese dell'Unione europea all'altro - e su questo siamo sempre stati favorevoli - ma ora utilizzato addirittura per lavorare: è francamente pesante per una Repubblica che nel primo articolo della Costituzione dice di essere fondata sul lavoro e che in un altro articolo introduce il diritto-dovere del lavoro tra i diritti tutelati, assieme a molti altri che sono stati limitati di questi tempi.

Occorre un approccio equilibrato e ragionevole. Noi abbiamo sostenuto - l'hanno sostenuto i colleghi di Fratelli d'Italia che sono intervenuti prima di me - la questione vaccini e ribadiamo che ogni tipo di studio e di approccio ci dice che i vaccini riducono di parecchio la possibilità di contagiare e il verificarsi di eventi come ricoveri ospedalieri e decessi. Questo l'abbiamo sempre detto. Ma, come ogni medicinale e come ogni farmaco, non è che più ce n'è e meglio è. Ci sono tantissimi medicinali utilissimi che salvano la vita: ad esempio, il cortisone in certe condizioni è indispensabile e salva delle vite nell'immediato. Ma non è che più cortisone si prende e meglio è; non è che se si dà il cortisone anche a chi non ne ha bisogno lo si aiuta. Allora dobbiamo avere un approccio equilibrato.

Com'è possibile che l'Italia, che è tra gli otto Paesi più vaccinati dell'Unione europea, e dunque primeggia anche al di fuori dell'Unione europea, e che è al di sotto della media per quanto riguarda la mortalità, vuole essere avanti a tutti gli altri, introducendo la misura del *green pass*, che non soltanto evidentemente sottopone a gravi limitazioni tutti coloro che non sono vaccinati, ma è anche un onere per i vaccinati? Si dice che è libertà; benissimo, è libertà per i vaccinati. Parliamone: un anno fa si potevano fare una serie di cose senza esibire nulla, mentre adesso bisogna esibire in continuazione questo *green pass*. Ci sono persone che hanno problemi tecnici; ci sono gli italiani all'estero che sono stati vaccinati con vaccini esteri che in Italia non sono riconosciuti e che non possono averlo; c'è una serie di problemi che non sono stati risolti. Non ci si cura di quello che potrebbe fare davvero il Governo, lo Stato, che queste cose invece non le fa.

È uno strumento che nasconde le gravissime carenze che ci sono state e che noi denunciavamo fin dall'inizio sulla questione dei trasporti, delle scuole, degli uffici pubblici e di tutto ciò che dipende dal pubblico.

Le classi sovraffollate dall'anno scorso a quest'anno sono aumentate, non sono diminuite. (*Applausi*). Cosa ha fatto il Governo in questi mesi? Il senatore Zaffini mi ricorda che sono 4.000 in più dell'anno scorso, 4.000 situazioni in cui il contagio è indubbiamente più facile.

Sul trasporto pubblico non è stato fatto nulla. La stessa limitazione della capienza - che non viene sorvegliata o controllata e, pertanto, non serve a nulla - quasi dappertutto viene applicata riducendo lo spazio che si può occupare. Di conseguenza, le persone saranno forse anche il 20 per cento in meno, ma sono ammassate esattamente come prima, se non di più.

Per quanto riguarda la stessa applicazione del *green pass*, qualche giorno fa è successo che una persona è partita da una località prendendo un treno locale, esente dal *green pass*, e poi è arrivata in una grande città e ha preso un treno a lunga percorrenza, dove ci vuole il *green pass*. Si porta il contagio da un posto all'altro, oppure i grandi scienziati consulenti, lautissimamente pagati dal Governo, hanno scoperto che sui treni locali il virus non sale, mentre sale solo sui treni a lunga percorrenza? Com'è la questione?

Ci sono altre questioni che andrebbero ricordate. È ovvio che ci sono tanti imprenditori, privati cittadini e tutti coloro che sono responsabili di una qualche struttura che dicono che, per fortuna, con il *green pass* ci sono delle regole e sono esenti da responsabilità. In primo luogo abbiamo presentato un ordine del giorno che voleva chiarire che il datore di lavoro e il responsabile di una struttura che rispetta tutte le regole e applica tutte le norme richieste dal Governo non può essere ritenuto in ogni caso responsabile di qualunque tipo di contagio che avviene all'interno della struttura. Il Governo l'ha respinto perché anche questo non è stato garantito. Anche se si applicano tutte le regole, sussiste ancora questo problema, perché fin dall'inizio della pandemia il ministro Speranza, o chi ha collaborato con lui, ha stabilito che i contagi sul posto di lavoro sono equiparati agli infortuni sul lavoro, per cui evidentemente il datore di lavoro rischia molto pesantemente di essere ritenuto responsabile con tutte le conseguenze del caso.

In secondo luogo, se facciamo il paragone con lo scorso anno, non stiamo molto meglio quanto a libertà di spostarsi e di fare le cose. Ciò non dipende dal fatto che la situazione è migliore. Tralasciando l'ultima settimana che potrebbe essere un caso, ma osservando le ultime tre settimane, oggi rispetto a un anno fa abbiamo dal doppio al triplo dei contagi e dal triplo al quadruplo di morti, ma il Governo ha deciso bene di far ritornare in presenza gli allievi delle scuole medie e delle scuole medie superiori. Le cifre, però, sono quelle dell'anno scorso e, anzi, sono peggiori, nonostante i 41 milioni di vaccinati. Allora, è il Governo che rischia di passare per quello che non crede nell'efficacia dei vaccini.

Ci vogliono informazione e trasparenza nelle decisioni. Molti anni fa un *leader* politico disse: «Noi stessi o prendiamo decisioni o esaminiamo con cura gli eventi: convinti che non sono le discussioni che danneggiano le azioni, ma il non attingere le necessarie cognizioni per mezzo della discussione prima di venire all'esecuzione di ciò che si deve fare». Lo diceva duemilacinquecento anni fa Pericle. Oggi, invece, si agisce in nome della fretta, che non deriva da nessuna disposizione europea che ci imponga di approvare questa norma oggi anziché tra due settimane.

Tutti i vari provvedimenti su cui il Governo pone in modo ossessivo e compulsivo la questione di fiducia vengono adottati e portati avanti sulla base di determinati interessi, che sulla questione Covid si sono manifestati in modo straordinario, con scandali, mascherine, consulenze, banchi a rotelle di cui non sappiamo nulla. Il Governo non risponde; si vogliono

portare avanti le cose senza trasparenza e questo toglie agli italiani la fiducia su determinate cose che il Governo chiede. Invece bisogna avere fiducia, ma anche fare tutto ciò che è necessario; non si può parlare solo di vaccino e non fare nulla su tutto il resto. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia di osservare lo stesso comportamento che hanno richiesto durante la discussione generale.

PARRINI (PD). Dicevo che l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento è estremamente positiva. Sappiamo che ci troviamo di fronte a un provvedimento che fa parte di un pacchetto di misure, che ha una storia ormai abbastanza lunga e che - vorrei dirlo, perché spesso si tende a rimuovere questo fatto, soprattutto nei discorsi dell'opposizione - ha dimostrato di avere efficacia e ha fatto del bene al nostro Paese. Oggi nelle comparazioni internazionali l'Italia non sfigura, per tasso di vaccinazioni e per molti altri parametri. Io credo che questo abbia un rilievo e che debba essere messo in evidenza; sarebbe sbagliato sottovalutarlo. Perché è avvenuto questo? Io credo perché abbiamo avuto complessivamente, anche con Governi diversi, un operato che è stato attraversato da un filo rosso di coerenza. La coerenza del rigore; un rigore non esibito, ma con una fermezza che ci ha consentito di non sbandare nelle curve più pericolose e di prendere le decisioni giuste, ispirate al principio di precauzione. Tutti ci siamo mossi in una terra incognita (la pandemia stessa è di per sé una terra incognita) e l'abbiamo fatto a mio avviso con equilibrio.

Questi elementi di equilibrio li ravviso anche nel provvedimento che ci accingiamo a convertire. Ovviamente non posso, soprattutto come Presidente della 1^a Commissione, non esprimere il rammarico di non aver avuto, come Senato, il tempo di esaminare il provvedimento dettagliatamente, come avremmo voluto. Purtroppo non è la prima volta che ciò avviene; è avvenuto anche nell'altra Camera e non soltanto qui. Ciò deve essere oggetto di una riflessione che va assolutamente fatta sul contributo che le Camere complessivamente possono apportare all'adozione dei provvedimenti. Tuttavia mi pare che, nella serie di misure che sono state prese, anche questo decreto-legge indichi una direzione di marcia condivisibile nei trasporti, nella scuola, per quanto riguarda le residenze sociali e socio-sanitarie e per quanto riguarda l'università. Ravviso in queste decisioni una dose di coraggio, che è esattamente ciò che ci serve per non fare passi falsi oggi nella lotta alla pandemia, che non è affatto vinta. È necessario che il livello di guardia nostro e di tutti resti molto alto e che la vigilanza in Parlamento e fuori dal Parlamento resti fortissima, perché ci sono ancora obiettivi da raggiungere.

Dicevo dei buoni risultati che abbiamo ottenuto nelle vaccinazioni; però ci sono ancora dei livelli di vaccinazione molto alti, che debbono essere superati e che dobbiamo fare di tutto per superare. Da questo punto di vista, non è un caso che abbiamo incardinato oggi nella nostra Commissione - in questo caso avremo molto tempo per esaminarlo, fortunatamente - l'ultimo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, che estende l'uso del *green pass* al mondo del lavoro dal 15 ottobre. Non a caso - dicevo - al provvedimento che stiamo convertendo se ne sono aggiunti altri e probabilmente se ne aggiungeranno altri ancora.

La considerazione che voglio fare, anche dopo aver ascoltato alcuni interventi oggi in Aula, è che noi dobbiamo muoverci su questo terreno incognito, di cui però cominciamo a saperne un po' più, con grande senso di responsabilità, con grande rigore, senza alcun elemento di ambiguità o di incertezza, senza messaggi strani e fuorvianti.

Signor Presidente, ormai, partecipando a dibattiti e discussioni, sono giunto a questa conclusione: mi allarmano allo stesso modo quelli che si dichiarano *no vax* e quelli che dicono: «io non sono *no vax*, ma»; anzi, ho scoperto che quelli del «io non sono *no vax*, ma» sono quasi più insidiosi dei *no vax*. Questo lo dico perché di ambiguità non ce ne deve essere alcuna e penso che tutte le forze politiche della maggioranza abbiano la necessità di dare una prova di compattezza a favore delle misure del Governo, fin dalla partecipazione massiccia al voto

per la conversione di questo provvedimento. Non possiamo prestare il fianco a interpretazioni equivoche della solidarietà delle forze politiche attorno alle scelte del Governo. È una cosa che non possiamo assolutamente permetterci.

Da questo punto di vista, il Partito Democratico è decisamente sul terreno dell'appoggio pieno, convinto, totale alle scelte che sono state fatte; è dalla parte del rigore e sa che senza rigore noi avremmo attraversato molti più problemi e non saremmo riusciti a mettere sotto controllo i contagi, come invece è avvenuto. E mi lasci dire che del rigore che riteniamo necessario mettere in campo fa parte anche la nostra convinzione che non debbano esserci eccezioni nell'applicazione, per esempio, del *green pass* esteso.

Ieri la Camera dei deputati, nell'Ufficio di Presidenza, ha assunto un provvedimento importante, che applica il *green pass* anche per l'ingresso nell'Aula parlamentare. Io penso che il Senato - che, se non ho capito male, si riunirà il 5 ottobre per deliberare in merito - debba prendere un provvedimento molto forte, molto netto, che stabilisca con grande determinazione che non ci sono aree di eccezionalità, che in tutti i luoghi di lavoro si applica questa norma, che l'Aula parlamentare è un luogo di lavoro per eccellenza (il lavoro al servizio del Paese) e che qui non possono valere regole diverse da quelle che valgono altrove. Il primo segnale chiaro deve arrivare da qui e il Partito Democratico condurrà anche questa battaglia, come tutte le altre, con equilibrio, con ragionevolezza, ma anche con una grande chiarezza e senza alcun margine di ambiguità.

Esprimiamo pertanto un voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, continua l'azione progressiva del nostro Paese per assicurare che la ripresa robusta ed importante dell'economia e della vita sociale non abbia ritorni indietro. Questo è il *green pass*. Ho sentito prima colleghi fare raffronti con la Danimarca; tra la Danimarca e l'Italia c'è una differenza abissale e questo conta: la densità della popolazione per chilometro quadrato, l'età media e quant'altro. Ma non è questo il punto.

Credo che sia provato in modo indiscutibile dai dati oggettivi - si può sempre discutere tutto - innanzitutto che la vaccinazione ha un esito assolutamente positivo sulle terapie intensive, sui ricoveri, sulla mortalità e sul fatto che, tentando di fare un ragionamento insieme, in questo modo salviamo delle vite. È molto importante che questo dato possa essere sottolineato all'unisono da tutti, così come è altrettanto importante che contemporaneamente si contrastino tutte le deformazioni della verità, che viaggiano a larghe maglie, e che tendono a produrre insicurezza e paura.

Se infatti non riusciremo a garantire un altissimo numero di vaccinazioni, in relazione alle varianti e al fatto che le varianti aumentano la percentuale della popolazione che deve essere vaccinata, corriamo il rischio di non avere un risultato che oggi, grazie al lavoro fatto in questi mesi, è alla nostra portata, vale a dire quello di un Paese che può con serenità - uso questa espressione - vincere la sfida del Covid e, allo stesso tempo, riavviare la vita sociale, culturale ed economica.

Il *green pass* è uno strumento conseguente per gestire questo percorso. Francamente non riesco a capire dov'è la difficoltà o meglio la capisco, se il nostro riferimento fosse il tema del consenso e, considerando che c'è un'area del Paese che non condivide questa impostazione, si guarda al consenso, ma non certo agli interessi del Paese cui tutti siamo legati.

Da questo punto di vista, seguendo il consiglio datoci la scorsa settimana il senatore Romeo, uso toni bassi, ma voglio riuscire a dare un messaggio chiaro e univoco, non perché c'è il regime o l'autoritarismo, ma perché i tre concetti di comunità, libertà individuale e sicurezza sanitaria e sociale si tengono insieme; non può esserci la contrapposizione di un concetto sull'altro, perché a quel punto non saremmo in grado di raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci poniamo.

Ciò che a me interessa è anche l'aspetto culturale, fatto salvo che ho già detto con chiarezza che noi sosteniamo questo provvedimento e che sosterranno anche quello che arriverà nelle prossime settimane sul tema del lavoro pubblico e privato. In particolare, tornando a ciò che

a me interessa, mi domando se davvero possiamo affrontare in modo contrapposto il tema della libertà individuale e delle condizioni di sicurezza per la comunità. Colleghi e colleghe, questo non è un compito della scienza o dei virologi, ma, in primo luogo, della politica, che deve saper mettere al centro l'interesse della comunità, nell'ambito del quale sta anche la necessità che, se io non sono convinto di fare il vaccino, devo assicurare però di non essere un soggetto che può produrre un danno ai miei concittadini.

Credo che sia giusto.

Quando mai possiamo affermare l'opposto di questo concetto? È questo che non capisco. O meglio, se tutto ciò che c'è in questa discussione e in quella che c'è stata alla Camera dei deputati, che ha prodotto una partecipazione al voto non proprio qualificante, è legato a un ragionamento politicista, lo capisco, ma non lo condivido. Se vogliamo fare un ragionamento serio, per trovare l'equilibrio giusto rispetto a questo tema, è proprio l'utilizzo del *green pass* lo strumento che ci consente un equilibrio e che ci consenta anche di tenere conto di chi non la pensa come me in relazione ai vaccini, facendosi però carico anche lui, nello stesso tempo, del fatto che non può rappresentare un rischio per me e per gli altri cittadini.

Concludo su un punto, che ho già citato altre volte. Forse annoio, ma voglio ripetere che, a mio avviso, il Governo si deve far carico di trovare l'equilibrio tra i tempi della discussione e il ruolo del Senato e del Parlamento più in generale. Sono assolutamente convinto che ciò sia possibile, senza che ciò comporti un rallentamento e una perdita del ritmo di lavoro indispensabile che dobbiamo mantenere per il PNRR e senza che ciò rappresenti, dall'altra parte, un atteggiamento secondo cui il ruolo del Parlamento non è fondamentale. Il Governo ha infatti bisogno, più che di manifestazioni formali di fiducia, del contributo del Parlamento e dei Gruppi e ciò è possibile, garantendo una sintesi, e garantendo, in questo modo, una dialettica adeguata. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero iniziare dalla fine dell'intervento del senatore Errani, per augurarmi che questa tecnica di inviare i provvedimenti blindati in un ramo del Parlamento non rappresenti una prova tecnica di monocameralismo. Mi auguro che davvero si possa trovare un metodo per poter far esprimere le intelligenze, la partecipazione e i contributi anche del Senato, così come della Camera dei deputati.

A proposito del *green pass*, voglio inquadrare la questione nell'articolo 32 della Costituzione, che parla della difesa assoluta della salute e voglio richiamare le numerose sentenze della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi sanitari e le profilassi, nel momento in cui si creano condizioni di allarme per la salute. Quindi ci troviamo nell'alveo dei principi costituzionali e non si ravvisa nessuna violazione degli stessi. Dunque, non capisco chi assume una posizione ostruzionistica sul *green pass*, nel momento in cui il Governo, credo anche in maniera saggia, ha deciso di non imporre per legge la vaccinazione, rispettando la libertà di scelta del cittadino in materia. Nello stesso tempo, però, chi ritiene di non vaccinarsi deve rispettare la libertà di chi si è vaccinato, che vuole frequentare i luoghi di lavoro, di istruzione e di divertimento, con la massima sicurezza possibile di trovarsi in un ambiente in cui è difficile potersi infettare. Questo anche perché la vaccinazione non rende completamente immuni, come abbiamo visto, ma elimina le conseguenze gravi della pandemia da Covid-19.

Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, che condividiamo nel merito e nella sostanza, pone rimedi ad una situazione drammatica che abbiamo vissuto dal 2020. Voglio ricordare il mondo della scuola.

Ho tre figli - uno universitario e altri due alle scuole superiori - che sono stati privati del loro diritto di frequentare in presenza e di usufruire in presenza dell'insegnamento dei docenti con il ricorso alla DAD. Dobbiamo evitarlo e impedire che in futuro questo possa accadere di nuovo, e perché ciò non avvenga è evidente che gli operatori all'interno del mondo della scuola, così come negli altri settori dei quali si occupa questo provvedimento, devono essere sottoposti a vaccinazione.

Mi sembra anche specioso il richiamo che qualcuno ha fatto alla Danimarca perché, è vero che la Danimarca ha evitato le restrizioni, però il collega non ha detto che quel Paese ha fatto

questo quando ha raggiunto l'83 per cento dei vaccinati, quindi quando ha ritenuto che la pandemia fosse sotto controllo. Se qualcuno pensa che il problema del Covid sia risolto, allora sicuramente si pone con un approccio sbagliato alla questione.

Voglio ricordare l'entusiasmo dell'anno scorso dopo il *lockdown* e dopo la stagione estiva, quando pensavamo di aver buttato alle spalle il problema della pandemia; che cosa è successo? Quante decine di migliaia di infettati e quante decine di morti questa pandemia ha creato! Ha prodotto già oltre 135.000 morti soltanto in Italia.

La Corte costituzionale ci dice che le pandemie vanno affrontate secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, ed è quello che la politica, il legislatore devono fare, rispettando anche le posizioni minoritarie, ma indicando assolutamente la strada - quella più probabile - per la tutela della salute e per la salvaguardia della salute degli altri.

Abbiamo avuto un vantaggio; basta guardare a quello che è accaduto nell'estate alle nostre spalle: l'Italia è esplosa a livello di turismo e di attività, e questo perché ha guadagnato la fiducia dei turisti che hanno visto nel nostro un Paese che è stato in grado di affrontare la pandemia nel modo migliore.

L'anno scorso il mondo turistico ha pianto al 90 per cento i suoi profitti; quest'anno, invece, è esplosa in tutti i suoi settori, e oggi che siamo alla fine del mese di settembre, facendo il paragone rispetto all'anno scorso, credo di poter dire che la situazione è molto più sotto controllo. Ed è grazie a questi interventi, grazie alle norme messe in campo, che il nostro DEF, ad aprile scorso, ha segnato una previsione del 4,5 per cento e che il nostro PIL veleggia per il prossimo anno oltre il 6 per cento: sicuramente non è quanto è stato perso in questo periodo, ma credo sia un segnale che sta a dimostrare una ripresa lenta, ma costante, della nostra economia.

Siamo convinti e sosteniamo questo tipo di iniziativa e siamo anche d'accordo che il Parlamento sia l'istituzione che deve dare l'esempio ai cittadini; quindi, apprezziamo la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e siamo convinti che anche il Senato della Repubblica non vorrà sottrarsi a questa iniziativa perché all'interno di questa istituzione siamo cittadini uguali a tutti gli altri ed è giusto che le stesse prescrizioni che sono imposte, che sono consigliate ai cittadini fuori da questa istituzione, vengano adempiute anche dai rappresentanti del popolo, per dare l'esempio e per senso di responsabilità. (*Applausi*). Va bene questa iniziativa, noi la sosteniamo.

Come ha detto il Presidente della 1ª Commissione, il prossimo decreto-legge reca l'estensione del *green pass* al mondo del lavoro e c'è la necessità di apporre alcune correzioni a salvaguardia dei cittadini fragili, per i quali non è possibile la vaccinazione, che hanno il diritto di lavorare comunque e non subire pregiudizi per la loro situazione sanitaria. Questo è un discorso che faremo nei prossimi giorni.

Dichiaro pertanto il nostro voto convinto a favore della fiducia su questo provvedimento, perché siamo convinti che sia la strada da seguire per cercare di metterci alle spalle prima o poi (ancora il percorso non è definitivamente concluso) una pandemia che i nostri figli, ma anche noi, ricorderemo per moltissimi anni. (*Applausi*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi, ci troviamo in quest'Aula di fatto a ratificare quanto svolto dalla Camera circa la conversione unificata dei decreti-legge *green pass 2* e *green pass 3*. Sono quelle misure che hanno esteso l'obbligatorietà del *green pass* a nuovi settori, tanto importanti quanto delicati, come la scuola, i luoghi di cura e i trasporti.

Non abbiamo tempo e modo di entrare nel merito. Lo faremo invece sicuramente con l'esame del decreto *green pass 4*, quello relativo al luogo di lavoro, ma possiamo cogliere questa occasione per fare qualche considerazione.

Innanzitutto, mi preme rilevare come nel dibattito eccessivamente acceso vi sia confusione ed un'errata sovrapposizione tra concetti diversi, quali il vaccino e il *green pass*, che spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma non è così. Questa confusione ha poi ricadute dirette sui cittadini e sulla loro capacità di valutazione, cittadini che avrebbero invece bisogno di informazioni precise, in modo da poter avere risposte ai propri dubbi. Si tratta di dubbi legittimi,

se sorti in questo clima, e che vanno in ogni caso rispettati. Abbassiamo i toni e poniamo tutti i nostri sforzi nel cercare di spiegare, di convincere e non di obbligare. (*Applausi*).

Smettiamola di creare categorie e di contrapporre le persone. Come Lega siamo stati tra i primi a credere nella necessità del vaccino e addirittura a chiedere che il nostro Paese si impegnasse, con una sua politica e una sua strategia, nell'andare a realizzare in casa i vaccini per non dipendere da multinazionali o potenze straniere. Abbiamo ben presente che la scelta della vaccinazione per combattere la pandemia è quella indicata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale come soluzione principale e prevalente. È la strada scelta dalla nostra comunità e noi come membri di essa, ancor più come suoi rappresentanti, non ci sottraiamo dal sostenerla convintamente.

Ricordo a tutti che la stessa nascita del Governo Draghi, con l'ingresso della Lega, era basata su due grandi pilastri: ripresa economica e piano vaccinale. Se la campagna vaccinale sta funzionando è grazie al pieno impegno dei territori, Comuni e Regioni, sindaci e governatori, ma anche e soprattutto alla coraggiosa scelta politica in cui Matteo Salvini ha creduto: quella di far nascere il Governo Draghi per abbandonare la linea di Arcuri e soci. (*Applausi*). Quella dei padiglioni a primula, quella delle siringhe sbagliate e delle mascherine fasulle. (*Applausi*).

Se come Lega poniamo degli interrogativi lo facciamo solo per chiedere che il piano vaccinale venga applicato con buon senso e cautela, ad esempio quando tocchiamo il delicato tema della vaccinazione ai minori. (*Applausi*).

Torniamo però a parlare di *green pass* e ricordiamo a cosa serve. Serve a tenere aperte tutte quelle attività, indispensabili o no, che altrimenti una nuova ondata pandemica metterebbe a serio rischio di nuove chiusure, con evidenti ricadute sull'economia e sulla qualità della vita e della socialità di tutti i nostri connazionali. Dico di più: noi vorremmo che permettesse di riaprire anche ciò che è ancora chiuso o accessibile in maniera limitata, come discoteche, palestre, piscine, musei e teatri.

Il *green pass* non deve essere, però, discriminante, perché in ogni caso non dà certezze: non quella di essere immunizzati, non quella di potersi comportare come se il Covid-19 non ci fosse più, ma solo la certezza di avere una barriera in più alla circolazione del virus se si è vaccinati o guariti; o la certezza di non essere infetti in un preciso istante se ci si è sottoposti a tampone. Proprio il *green pass* da tampone non deve essere visto come un fratello povero. Il tampone, considerato sin da subito una delle tre vie per avere il *green pass*, via equivalente a quella del vaccino, è quindi pienamente lecita, se vi sono dei dubbi e si sceglie di non vaccinarsi; se ci si impegna a dare il proprio contributo alla tutela della salute pubblica tramite il tampone periodico. Lo Stato non deve contrastare questa via, ma, anzi, la dovrebbe sostenere e favorire al pari della via vaccinale. (*Applausi*).

Rivolgo questa richiesta al Governo: sarebbe utile che, oltre al dato quotidiano della percentuale di vaccinati, venisse diffuso anche quello di chi è in possesso del *green pass* da guarigione. (*Applausi*). Il dato totale sarebbe di gran lunga più elevato e l'immunità di gruppo sarebbe praticamente già raggiunta. Verrebbe altresì delimitata e rilevata in forma ridotta la platea chi deve accedere al tampone.

Vediamo con favore, quindi, gli interventi posti in essere per favorire l'accesso ai tamponi. Il prezzo calmierato disponibile in tutte le farmacie, la validità del test salivare molecolare e soprattutto l'estensione della validità da quarantotto a settantadue ore del tampone molecolare, decisa su proposta del Gruppo Lega alla Camera. Sull'ottimo lavoro fatto alla Camera, mi si permetta di aprire una parentesi sul tema dei lavoratori fragili.

È stato ottenuto un risultato davvero importante, relativo alla proroga delle tutele previste dalla normativa emergenziale. È stato sanato il vuoto normativo che aveva lasciato privi di tutele adeguate i lavoratori fragili dal 1° luglio, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Con l'approvazione degli emendamenti a prima firma dei colleghi deputati Panizzut, Lazzarini e De Martini, che ringrazio, si permette ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile sino al termine dello stato di emergenza, abbandonando quelle orribili proroghe di due mesi in due mesi.

Per coloro che, tra questi lavoratori, non potranno accedere allo *smart working* viene ripristinata l'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero, con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto. Si tratta di una norma di civiltà indispensabile per migliaia di persone immunodepresse, con disabilità gravi e con patologie oncologiche, che, in caso di contagio, verrebbero esposte alle più gravi complicazioni dell'infezione; lavoratori che devono essere protetti senza dubbi e senza vincoli di bilancio e che non possono mettere in gioco la loro vita per conservare il posto di lavoro.

Siamo arrivati con ritardo e tutti noi dovremmo chiedere scusa: qualcuno più di altri. Alla fine, però, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Chiediamo al Governo di non fermarsi qui, ma di estendere la stessa tutela anche ai lavoratori inidonei, quantomeno a chi non è vaccinabile o non ha avuto risposta anticorpale al vaccino.

Il lavoratore inidoneo, non potendo usufruire delle tutele di cui all'articolo 26 del decreto cura Italia, è costretto a stare a casa in malattia ordinaria e, man mano che aumentano i giorni di assenza, subisce tagli allo stipendio fino ad arrivare al rischio di essere licenziato se supera il periodo di comporto previsto dal contratto.

Se lo Stato dichiara l'esistenza dell'emergenza, lo Stato deve tutelare i deboli: tutti, senza se e senza ma e senza, ogni volta, farne una questione di costi economici (*Applausi*). Il MEF se ne faccia una ragione e trovi i soldi necessari. Lo dico a lei, sottosegretario Sileri, perché so che è sensibile alla questione. Impegniamoci tutti per ottenere questo risultato.

Chiediamo, inoltre, al Governo che si faccia definitiva chiarezza, con una norma interpretativa, che specifichi all'INPS che durante tutta l'assenza giustificata per queste ragioni non debba essere mai decurtata o interrotta l'erogazione dell'indennità di malattia. Su questi due aspetti, posso assicurare che insisteremo anche durante la conversione del decreto *green pass* sui luoghi di lavoro quando inizierà l'esame qui in Senato.

Insisteremo anche per far sì che vengano accolti dal Governo altre proposte migliorative di buon senso della Lega: la gratuità dei tamponi almeno per alcune categorie quali i minorenni, coloro che sono impossibilitati a eseguire la vaccinazione a causa di patologie certificate e i disabili; il riconoscimento della validità, ai fini del *green pass*, dei test salivari rapidi, meno invasivi e meno costosi; la proroga delle certificazioni rilasciate ai soggetti guariti; la richiesta di emanazione del *green pass* anche a seguito di test sierologici per i tanti che hanno avuto il Covid-19 senza essere stati tracciati dal sistema sanitario. Ancora, insisteremo anche su un giusto indennizzo per coloro che sono stati danneggiati dal vaccino.

Chiediamo inoltre che venga eliminato quel limbo in cui sono caduti molti concittadini che, per errori burocratici, disguidi o norme contraddittorie, si trovano ad impazzire per ottenere il *green pass*. Se lo Stato impone che esso sia uno strumento necessario per lavorare e guadagnarsi il pane e non solo per andare al ristorante o a un concerto, lo Stato non si può permettere di danneggiare ingiustamente nemmeno uno dei suoi cittadini. (*Applausi*).

Infine chiediamo più informazione e che sia informazione corretta. Se si arriva oggi necessariamente a forzare la mano sul *green pass* è per via di una comunicazione fallimentare sull'argomento, in campo istituzionale, scientifico e mediatico: troppe notizie discordanti, troppe voci, poca trasparenza nell'informazione. Il Governo dovrebbe far sì che il *green pass* sia visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, superando quelle astruse contraddizioni che si sono create, ad esempio, tra chi va in un ristorante e chi, invece, lavora in un ristorante. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, superando anche quelle contraddizioni che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione, che ha dato voce a presunti esperti e virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, creando così smarrimento nei nostri concittadini. Il compito del Parlamento sarà invece quello di mantenere bilanciati i vari diritti e libertà previsti dalla Costituzione: i diritti alla salute, al lavoro e all'educazione devono mantenersi in equilibrio e vi invito a lavorare tutti insieme perché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà che, anche se non servirebbe a ribadirlo, sono state conquistate nel nostro Paese con tanto sudore, sangue e fatica.

Noi della Lega ci siamo fatti carico di portare in Parlamento quel dibattito vero e profondo, presente nella società e che c'è fuori da queste porte, sulla modalità di applicazione del *green pass*, evidenziandone gli aspetti positivi e quelli negativi che possono rendere difficile la vita ai cittadini e alle attività economiche. Alla distorta accusa di voler creare problemi al Governo o peggio ancora di voler mettere a rischio la salute degli italiani, per noi rispondono i fatti e i nostri voti nelle sedi ufficiali. Non siamo qui per creare problemi al Governo o alla maggioranza, ma per dare il nostro contributo per farli emergere e per risolverli, impegnandoci ogni giorno con proposte, ordini del giorno ed emendamenti per migliorare i provvedimenti emanati dal Governo. Noi facciamo proposte per la messa in sicurezza e la ripresa del Paese, non siamo al Governo per parlare di aumento delle tasse, del catasto, di ritorno alla legge Fornero, di *ius soli*, di legge Zan alle o di altre norme ideologiche.

Su questa base il Gruppo della Lega rinnova la piena fiducia al presidente Draghi e al suo Governo. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 111 del 2021 che oggi convertirò è strettamente correlato al decreto-legge n. 105 del 2021, precedentemente approvato, e va a ribadire, da un lato, la valenza e l'importanza del *green pass* come prerogativa fondamentale per il controllo della diffusione del virus, pur nel rispetto dovuto delle convinzioni e delle scelte personali che ognuno può avere. Dall'altro, lo stesso decreto-legge va a rimarcare con forza che tutto il nostro tessuto sociale, le nostre attività economiche, il nostro stesso modo di vivere e di convivere nelle sue molteplici espressioni non possono che ripartire da un punto fermo che desidero ribadire: la sicurezza di tutti nel rispetto delle idee di ognuno. (*Applausi*).

Il diritto alla salute di ogni cittadino sancito dalla nostra Costituzione non può essere oggetto di ricatti, di pressioni o di forzature. Esso è un bene inalienabile di ognuno e lo Stato lo deve assolutamente tutelare in tutti i modi possibili. La libertà e la sicurezza collettiva vengono sempre prima della libertà e della sicurezza individuale.

Partendo quindi da questo principio basilare, occorre far comprendere - e questo lo si può fare attraverso una sempre più attenta e capillare campagna di informazione - l'importanza della vaccinazione come *conditio sine qua non* per sconfiggere definitivamente la pandemia. Questa campagna deve servire altresì a far comprendere il significato stesso del *green pass* che non vuole essere una misura coercitiva, un mezzo di discriminazione o addirittura una schedatura. Nella realtà infatti esso rappresenta e dovrà realizzare il vero lasciapassare necessario per riprendersi insieme la socialità, i percorsi formativi scolastici e universitari, le attività lavorative in presenza, senza ansie sproporzionate e fobie eccessive che possono ridurre la stessa capacità di concentrarsi, di svolgere serenamente la propria attività o di realizzare le proprie potenzialità. Tutto ciò sempre ovviamente nel rispetto di ognuno di noi.

Si doveva fare un passo in avanti, non restare fermi su determinate posizioni. Occorreva un meccanismo che tutelasse la sicurezza di tutti e, al tempo stesso, rispettasse le convinzioni del singolo, permettesse alla collettività di ripartire, con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta.

Tutti siamo consapevoli, per esempio, delle tante conseguenze negative che la didattica a distanza ha comportato per i nostri studenti di ogni ordine e grado dal punto di vista psicologico e dei rapporti interpersonali. La didattica a distanza ha anche coinvolto la crescita strettamente culturale e di arricchimento delle conoscenze di ciascuno di loro. La conferma di quanto detto si ha anche dai risultati scientifici dei *trials* clinici per la valutazione dello sviluppo psicologico di tanti bambini e ragazzi dopo circa due anni di didattica a distanza, come si è verificato in diverse zone del nostro Paese, ma anche dalle carenze oggettive evidenziate dalle prove Invalsi, riguardanti lo stesso percorso didattico, gli approfondimenti culturali e il miglioramento del loro *curriculum* formativo.

La ripresa in sicurezza della frequenza in presenza nelle nostre scuole di ogni ordine e grado e delle nostre università, prevista nel decreto-legge n. 111 rappresenta oggettivamente un passo ulteriore in avanti, importante nel progressivo processo di normalizzazione della vita delle nostre collettività. Non più aule vuote. Non dimentichiamoci mai che in ogni scuola vive il nostro futuro.

Sicuramente per un maggior controllo epidemiologico e della diffusione dei contagi sarà anche senza dubbio importante incrementare il numero dei tamponi. Ciò è necessario ed indispensabile per un più attento tracciamento dei contatti ed un più efficace controllo di nuovi focolai eventualmente sviluppati.

Il corretto uso e non abuso dei tamponi, al di là di coloro che hanno deciso di non vaccinarsi - secondo me sbagliando - dovrebbe essere gestito dai medici di medicina generale affinché il loro operato possa indirizzarne il ricorso nei casi realmente necessari per il corretto tracciamento o quando sussistono le condizioni epidemiologiche al loro utilizzo.

Chi arbitrariamente e volontariamente ha fatto e compie scelte personali diverse, difformi da quelle che sono le opinioni comuni diffuse tra gli altri cittadini, se ne assume tutte le responsabilità, gli oneri e gli onori, rispettando le opinioni degli altri cittadini e soprattutto senza mettere in pericolo la loro salute. In democrazia uno dei principi di libertà è contrassegnato dal sottile equilibrio esistente tra il rispetto dei diritti inviolabili del singolo e i

doveri che ognuno di noi ha verso la collettività. (*Applausi*). Sono queste, a mio avviso, al di là delle conoscenze scientifiche e delle valutazioni oggettive sulla situazione epidemiologica attuale, le motivazioni di fondo che, come ha ribadito il nostro presidente Conte, devono spingere alla massima attenzione e al rispetto del *green pass* in tutte le situazioni previste.

Solo con la buona volontà e il contributo di tutti, al di là degli *slogan* propagandistici o per la ricerca di visibilità, si potrà uscire da un periodo tanto difficile per il nostro Paese e il mondo intero.

A conclusione delle succitate considerazioni, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione ritiene quello sul *green pass* un provvedimento discriminatorio e non fondato su argomenti scientifici.

In Commissione e in Aula abbiamo posto tre questioni, dubitando della validità scientifica dell'unico documento italiano che misura l'asserita riduzione di probabilità di contagio di vaccinati e non vaccinati (unico tema che giustificerebbe la discriminazione imposta con il *green pass*). Non c'è stata data una risposta nel merito, così come alla richiesta che venissero pubblicati giornalmente i dati dei nuovi contagi disaggregati per i casi di vaccinati e quelli di non vaccinati. La mancanza di trasparenza e l'assoluta riduzione del dibattito - sia in Parlamento, che nel mondo scientifico - su questi temi dimostrano che questi provvedimenti hanno una valenza non di tutela della salute pubblica, ma esclusivamente politica.

Sia chiaro a tutti che voi state abdicando a principi fondamentali del nostro ordinamento e state facendo scivolare questo Paese verso una deriva veramente pericolosa.

Resti agli atti che l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione vi ha avvertito e ha fatto di tutto per opporsi a questi provvedimenti abominevoli. (*Applausi*).

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, questa mattina, con la proposta di questione pregiudiziale avanzata con il collega Martelli, abbiamo chiarito che l'utilizzo dell'*app* da parte della scuola viola di fatto tutti i regolamenti europei in materia di protezione dei dati sanitari. L'*app* ha avuto infatti un problema tecnico chiamato *data breach*, con la conseguenza che sono emersi informazioni riguardanti gli insegnanti che per due settimane consecutive non avevano fatto il vaccino. Per questo motivo, il decreto-legge non può essere assolutamente convertito e abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

Inoltre, con un ordine del giorno che è stato bocciato sempre questa mattina, si chiedeva di fare i tamponi salivari rapidi a tutti gli studenti due volte alla settimana. Secondo la vostra narrazione, il tampone è stato l'unico strumento per garantire la sicurezza fino all'avvento del lasciapassare, mentre ora sembra che la vaccinazione, che esenta da ogni tipo di tampone, garantisca la negatività sempre e comunque. Ciò è però contraddetto dalla letteratura scientifica, che prova il fatto che i vaccinati possono infettarsi o infettare come gli altri. Un tampone negativo rimane l'unica garanzia di negatività e infatti già ci sono parecchie classi in quarantena nella sola Liguria. Cosa vogliamo fare visto che il Governo non ha accettato i tamponi salivari rapidi per gli studenti? Volete di nuovo la DAD?

È notizia di oggi che il Regno Unito fornisce gratuitamente 57 milioni di tamponi salivari rapidi alla popolazione, con il solo scopo di monitorare l'andamento globale della situazione. Il Regno Unito ha fornito i tamponi salivari agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti, mentre il nostro Governo di fatto ha detto no.

Avete raccontato che il lasciapassare ha natura sanitaria, ma è falso. Se fosse imprescindibile per la tutela della salute, dovrete spiegarci perché a San Marino non c'è il *green pass*. A San Marino ho mangiato in un ristorante e sono entrato in un museo senza *green pass*. Lì sono ancora tutti vivi, così come in Svezia, dove non è stato fatto neanche un giorno di *lockdown*. La Danimarca, i cui dati delle vaccinazioni sono comunque sovrapponibili ai nostri, ha tolto ogni restrizione. Se, come ripetete, il lasciapassare è uno strumento di libertà, perché ci sono più restrizioni dell'anno scorso?

Per tutti questi motivi, insieme al collega Martelli voterò in maniera estremamente convinta contro questo provvedimento discriminatorio e incostituzionale e contestualmente annuncio la nostra adesione al *referendum* abrogativo di tutte queste norme vergognose che - ripeto - esistono solo in Italia e non ci sono nel resto del mondo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Nugnes).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Nugnes.

PUGLIA, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente LA RUSSA](#) - ore 12,30 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	220
Senatori votanti	220
Maggioranza	111
Favorevoli	189
Contrari	31

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 111.

La seduta è tolta *(ore 12,45)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (2395)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti d'istituto possono disporre - in luogo delle App di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per il controllo dei Certificati UE Covid rilasciati ai sensi del Regolamento UE 953/21; la piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto-legge n. 111 del 2021;

nelle scuole si è verificata una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma, attraverso la quale i, dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che quando i dipendenti sono assenti i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento 953/21 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione;

infatti, quando gli insegnanti hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido ed attivo se ricorrono all'uso di tamponi invece di essere vaccinati o guariti; la prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare - indifferentemente - che la durata di validità della vaccinazione o della guarigione è terminata, ma quando ciò si ripete nella settimana successiva non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata;

ai sensi del Regolamento UE 953/21, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione, e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi "domestici" (estratto da allegata lettera Commissione europea direzione generale giustizia "*in this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality*") tradotto in questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità); altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal Regolamento 953/21, che autorizza esclusivamente le applicazioni in modalità di sola lettura del QR Code;

si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale" o "tessera sanitaria", ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati; inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, che li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso;

se un dirigente scolastico può (presumibilmente) vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che "leggono" la tessera sanitaria possono avere accesso a molte informazioni sensibili senza rispettare nessuno dei requisiti degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati personali; come anticipato, dalla lettera della Commissione europea direzione giustizia, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al Regolamento GDPR;

qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo, ed alla violazione non sia più possibile porre rimedio (i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679/16 debba essere immediatamente interrotto in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile, è possibile che la Commissione europea - già edotta dell'accaduto riguardo il "*data breach*" nelle scuole, e tenuto conto delle necessità del rispetto del GDPR - impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma; se tale modalità di controllo

non è legittima, neppure è consentito votare un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia,

e per queste ragioni il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO
2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare" ».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Le attività didattiche» *sono sostituite dalle seguenti:* « Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del sistema nazionale di istruzione, e nelle università » *sono sostituite dalle seguenti:* « educative, scolastiche e universitarie »;

alla lettera a), le parole: « di età inferiore ai sei anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a

quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale »;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « o arancione » *sono soppresse;*

al comma 6:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: « e universitario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , delle scuole non paritarie e quello universitario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « I dirigenti scolastici » *sono inserite le seguenti:* « , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, », *dopo le parole:* « servizi educativi dell'infanzia » *sono inserite le seguenti:* « e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis », *dopo le parole:* « scuole paritarie » *sono inserite le seguenti:* « e non paritarie » e *le parole:* « al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 1 e 1-bis »;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 »;

dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-ter.1. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro,

spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui », dopo le parole: « per quanto compatibili, anche » sono inserite le seguenti: « ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e le parole: « convertito con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 10, le parole: « di 358 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 70 milioni di euro »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo

delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi»;

alla rubrica, le parole: « del sistema nazionale di istruzione e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Accesso ai servizi sociali) - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: « nello Stretto di Messina » sono aggiunte le seguenti: « e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività

lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-ter. - (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 9-ter » sono inserite le seguenti: « , 9-ter.1, 9-ter.2 »;

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei siti internet istituzionali ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre";

b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DA 01 A 10 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDETE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 01.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2

o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma *1-bis* nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e *1-bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui

al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-*ter*.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da

parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 ».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-bis.

(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 9-quater

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo *Intercity*, *Intercity Notte* e *Alta Velocità*;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-*bis* del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ».

Articolo 2-*bis*.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

Articolo 2-ter.

(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 396 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) al comma 483, le parole: « 173,95 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « altresì sui dati monitorati » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 5-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.

(Proroga del contingente « Strade sicure »)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « individua » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero »;

b) al comma 3, dopo le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal », sono aggiunte le seguenti: « Ministro, anche senza portafoglio, o dal ».

Articolo 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

G01.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti;

tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolare modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituito a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta per i cittadini che vivono in un'area economica COVID-19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G01.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi In Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

1.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alea, sopprimere la parola "minime";
b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

[Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

1.7

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.».

1.11

[Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.».

1.12

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

1.23

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

[Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.28

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.».

1.30

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.».

1.33

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «*I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1*».

1.39

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

[Corrado, Angrisani, Crucoli, Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

G1.1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire;

considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale, previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G1.2

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G1.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curricolari e universitarie.

G1.4

[Ricciardi, Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di *screening* di cui in premessa.

G1.5

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per re-attivare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scientifico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test sali-vari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi sali-vari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici sali-vari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»,

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAD, una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid-19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo all'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione salivare, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G1.7

[Ciampolillo, Martelli](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G1.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G1.9

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G1.10

[Faraone](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G1.11

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

1-bis.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. (Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1-bis.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

[Crucioli](#), [Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

2.4

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.».

G2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

- il DDL in esame, recante la Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da Covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il pe sonate scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai li autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

- la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché

di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G2-bis.1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessi che:

l'articolo 2-bis del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

2-ter.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-quater

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-quater. *(Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza)*.

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

G2-ter.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di comportamento;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G3.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premesso che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al Gruppo Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

3.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da «ovvero» fino a «SARS-CoV-2» con le seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».

4.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

G4.1

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi

della campagna vaccinale e la auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi pandemica.

G4.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass;

la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G4.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta

necessità che tali attività possano avere un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G4.4

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

4.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

5.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

6.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.«.

7.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2395

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze.